

ARTICOLO 91

Gli obblighi dichiarativi in gara

Mario Di Carlo
Giuseppe Lo Monaco

Le imprese non dovranno più indicare nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la sussistenza di fatti e/o provvedimenti riportati nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico

L'art. 91 del Codice del 2023, riproducendo sostanzialmente l'art. 85 del Codice del 2016, fornisce un elenco di ciò che il concorrente deve produrre in gara per poter partecipare.

Il comma 1 prevede che "l'operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:

- a) la domanda di partecipazione;
- b) il documento di gara unico europeo;
- c) l'offerta;
- d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara".

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica di regola i propri dati identificativi e la forma giuridica con cui si presenta in gara (impresa singola, oppure riunita in RTI o consorzio, ecc.).

Nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come già avviene oggi, il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95, Dlgs 36/2023) e di ordine speciale (artt.

100 e 103 Dlgs 36/2023).

Il DGUE viene (i) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea e (ii) compilato "a video" utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante.

Se il mezzo attraverso il quale rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti è rimasto immutato rispetto al Codice del 2016 (DGUE) da altra parte, sotto il profilo contenutistico, il Codice del 2023 prevede importanti novità finalizzate a snellire gli oneri amministrativi delle imprese grazie ad una rinnovata concezione di digitalizzazione ed interoperabilità dei sistemi informativi delle PP.AA.

Quando il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24, Dlgs 36/2023 sarà operativo (ad oggi prevista decorrenza dal 1° gennaio 2024), gli operatori economici partecipanti alle gare, tranne casi eccezionali di cui si dirà a breve, non dovranno indicare più nel DGUE la sussistenza di fatti e/o provvedimenti che possono costituire causa di esclusione già indicati appunto nel FVOE.

Difatti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, Dlgs 36/2023, "i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa" fermo restando l'obbligo, di cui all'art. 95, commi 12 e 14, di fornire le informazioni non presenti nel FVOE.

In questa prima fase transitoria, sino a quando il fascicolo virtuale non sarà pianamente operativo, le imprese partecipanti ad una gara dovranno ancora indicare nel proprio DGUE ogni fatto e provvedimento che può costituire una causa di esclusione.

Quando invece il fascicolo virtuale sarà a regime e le amministrazioni potranno interagire con esso, le imprese potranno limitarsi ad indicare nel DGUE i soli fatti, oggetto di verifica e/o valutazione da parte della stazione appaltante, che non sono "tracciati" nel fascicolo virtuale.

Vi è da dire infatti che può anche accadere che il fascicolo virtuale non sia aggiornato con talune notizie che, invece, siano nel dominio dell'impresa diretta